



Com.lt.Es - Hannover

Seilerstr. 13

30171 Hannover

+49 (0) 511 32 92 96

+49 (0) 511 32 85 91

info@comites-hannover.de

www.comites-hannover.de

Comunicato Stampa



Il Presidente del comites di Hannover protesta per l'approvazione della legge del 18 giugno 2009 n. 69 art.46 comma 23//.

In base a questa legge i cittadini italiani residenti all'estero, nell'intraprendere un giudizio in materia previdenziale ed assistenziale, non potranno più fare ricorso al Foro di Roma bensì dovranno ricorrere al Foro competente del loro ultimo luogo di residenza in Italia. La stessa cosa dovranno fare gli eredi in caso di morte del loro congiunto.

Questa legge non ci favorisce ma deteriora ulteriormente la procedura giudiziaria.

Di seguito alcuni punti critici della legge messi già in risalto dal patronato INCA:

- la ricerca dell'ultima residenza è talvolta impossibile;
- l'ultima residenza va documentata e questa operazione è particolarmente difficile per chi risiede, magari da decenni, all'estero;
- le controversie previdenziali relative agli emigrati richiedono competenze specialistiche per la coesistenza di posizioni contributive frazionate in più paesi e l'esigenza di coordinare la disciplina nazionale con quella estera, a seconda che esistano o meno accordi di

sicurezza sociale con il paese di attuale residenza;

- gli avvocati a cui ci si affida, dunque, devono avere forti competenze specialistiche;

- analoghe competenze devono possedere i giudici chiamati a decidere sulle controversie; tale specializzazione è stata acquisita dalla magistratura previdenziale romana, che ha trattato il contenzioso legale estero con frequenza, mentre potrebbero mancare in quei giudici chiamati ad affrontare una questione di diritto comunitario o in regime convenzionale una sola volta nel corso della loro attività di giudici del lavoro;

- le carenze descritte produrranno la scomparsa di una giurisprudenza coerente, su cui fare affidamento per la soluzione di casi analoghi.

La nuova norma presenta, inoltre, forti limiti di applicabilità : pensiamo, ad esempio, a tutti quei casi in cui non esiste "/l'ultima residenza in Italia/" perché la persona interessata non è stata mai residente sul territorio nazionale.

Ciò accade, ad esempio, per:

- il coniuge di nazionalità estera del pensionato italiano deceduto. In questo caso l'interessata non ha mai risieduto in Italia ed agisce per ottenere la pensione di reversibilità; non si tratta, dunque, di erede ma di soggetto che agisce per un diritto proprio (non è applicabile quanto è previsto per gli eredi);

- la stessa difficoltà si manifesta per il figlio maggiorenne inabile, che chiede la pensione di reversibilità al momento del decesso del dante causa o del genitore titolare di reversibilità;

- analoga difficoltà si presenta per coloro che hanno avuto la loro ultima residenza in territori all'epoca italiani ma divenuti, successivamente, territori esteri (con la ridefinizione dei confini, si pensi alla ex Jugoslavia) privi, dunque, di un Tribunale italiano nel luogo dell'ultima residenza.

Si ritiene lesiva la norma dei diritti previdenziali degli italiani all'estero poiché essa rende più difficile ed incerto l'accesso ai diritti: per questo è importante la sensibilizzazione dei deputati eletti all'estero, del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, degli altri patronati del CePa allo scopo di produrre una forte mobilitazione con l'obiettivo di annullare le nuove disposizioni e di far ripristinare la normativa precedente.

L'argomento sarà oggetto di discussione durante la prossima riunione del Comites di Hannover che si terrà il 26 settembre.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Scigliano